



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia Regionale di Enna)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 82 dell'11 - 09 - 2015

OGGETTO: Approvazione regolamento Comunale per la Valorizzazione delle attività agro-alimentari e tradizioni locali. Istituzione della De.C.O. e del registro De.C.O. e relativo logo . -

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE		PRESENTE	ASSENTE
<i>DRAIA' FRANCESCA</i>	<i>SINDACO</i>	X	
<i>TROVATO ALFONSO</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	
<i>GRECO CONCETTA</i>	<i>ASSESSORE</i>		X
<i>SERRAVALLE VINCENZO</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	
<i>RICCOBENE FABIO</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	

4

1

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del settore Socio-Culturale allegato n. (2) che è parte integrante del presente atto deliberativo.

L'anno duemilaquindici, il giorno .14., del mese di .settembre., alle ore .13,20., nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfredo Verso

VISTO l' O.R.E.L.

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/2010;

Vista la proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, allegato n°(1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2)


Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.


DELIBERA

- Di approvare lo schema di Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizioni locali e artigianato-istituzione della De.C.O. -
- Trasmettere il seguente atto al Consiglio Comunale


L'Assessore Anziano
Alfonso Trovato



Il Segretario Comunale
Alfredo Verso



Il Sindaco
Francesca Draia





COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia Regionale di Enna)

OGGETTO: Approvazione regolamento Comunale per la Valorizzazione delle attività agro-alimentari e tradizioni locali. Istituzione della De.C.O. e del registro De.C.O. e relativo logo . -

PROPONE l'Assessore alle Attività Produttive ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°119 del 17/11/2003

Poichè è intendimento dell' A.C., promuovere adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio e delle tradizioni delle attività agro-alimentari che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico;

Vista , la legge n°142 del 08/06/1990 che consente ai Comuni di disciplinare, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, in materia di valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali;

Accolta l'intenzione dell'Ente, che all'interno di un più ampio progetto di sociologia urbana e rurale intende attivarsi per il rilascio della Denominazione Comunale d'Origine (**De.C.O.**), marchio di garanzia nato in seguito alla Legge n° 142 del 08 Giugno 1990;

Osservato che, la De.C.O. fissa la tipicità agro-alimentare di un dato Comune come occasione di marketing territoriale e di conservazione e tutela dei saperi, dei mestieri e dei sapori locali con i quali la comunità si identifica;

Preso atto che, la De.C.O. rappresenta una prima forma di tutela politica ed istituzionale delle culture e delle tradizioni agro-alimentari locali e che anticipa l'iter per il raggiungimento della certificazione di Denominazione di Origine Europea, e che pertanto occorre istituire apposito Registro dei prodotti Agro-alimentare tipici;

Dato atto che, ripresa la collaborazione con la prof.ssa Lombardo Maria Grazia dell'Università di Catania- Facoltà di Agraria e dell' A.D. della Pro.se.me Dott. Angileri Roberto per garantire la tracciabilità del grano locale o siciliano nonché la disponibilità delle Associazioni di categoria Agricole per forniture di grano biologico dei panificatori e delle associazioni di categoria ad aderire alle iniziative della costituendo De.C.O.;

Riconosciuta la valenza del marchio De.C.O., quale **carta d'identità** che il Sindaco rilascia per registrare un dato di fatto su un prodotto locale, dopo averne censito un passato, un presente e ipotizzato uno sviluppo futuro;

Visto lo schema di Regolamento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, redatto dai competenti Uffici e composto da **n°19 articoli**, necessari a regolamentare ogni procedimento finalizzato al riconoscimento e protezione di quei prodotti che, dopo un accurato lavoro di ricerca storico

culturale, possono essere identificati con il territorio valguarnerese e utilizzati quali vettori della promozione di quest'ultimo, nonché commercializzati sui mercati nazionali ed esteri;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta onere finanziario a carico dell'Ente;

Per tutto quanto precede


PROPONE

- **Di approvare** lo schema di Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività Agroalimentari tradizionali locali-istituzione. Della De.C.O. Denominazione Comunale D'origine che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- **Di inoltrare** la presente proposta al competente Organo Consiliare per la definitiva approvazione.
- **Di stabilire** che le disposizioni di cui al citato Regolamento entreranno in vigore secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 267/00

L' Assessore Alle attività produttive
Sig. Vincenzo Serravalle



Il Responsabile Del Settore Socio-Culturale
dott. Calogero Centonze





Comune di Valguarnera Caropepe

Regolamento Comunale per la Valorizzazione delle attività agro-alimentari e tradizioni locali.
Istituzione della De.C.O. Denominazione Comunale di origine
Istituzione del Registro De.C.O. e relativo logo

Indice

Art.1 Oggetto e finalità.

Art.2 Ambito dell'intervento comunale.

Art.3 Definizioni.

Art.4 Istituzione della De.C.O.

Art.5 Istituzione del Registro De.C.O., e relativo logo.

Art.6 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni.

Art.7 Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art.8 Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art.9 Commissione comunale per la De.C.O.

Art.10 Utilizzo della De.C.O. ,e del relativo logo

Art.11 Controlli

Art.12 Sanzioni

Art.13 Struttura organizzativa competente

Art.14 Iniziative comunali

Art.15 Tutele e garanzie

Art.16 Istituzione di una sezione speciale della Biblio-mediateca comunale

Art.17 Istituzione di un Osservatorio Comunale

Art.18 Tutele e garanzie

Art.19 Norme finali

Art.1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari, delle tradizioni locali, dei prodotti di artigianato locale strettamente legati alle tradizioni, non che alla civiltà contadina, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Valguarnera Caropepe.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e ai sensi dello statuto vigente, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che essendo tipiche del Comune di Valguarnera Caropepe, rappresentano un vanto per il territorio comunale e quindi meritevoli di essere valorizzate. Il Comune si impegna ad assumere iniziative a favore di sagre e manifestazioni che per il loro radicamento sul territorio sono motivo di particolare interesse pubblico e come tali meritevoli di essere valorizzati.
3. Con riferimento all'art.3 del D.Lgs. 267/2000 laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso generano, il Comune di Valguarnera Caropepe grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sull'intera comunità.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio Valguarnerese.
5. Il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, affermando i principi di cui ai precedenti commi e consentendo la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della Denominazione Comunale di Origine (D.C.O.)

Art.2- Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari, artigianali, comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità;
 - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, di volta in volta individuate, di iniziative per la valorizzazione di quei prodotti che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;
 - c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

- d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività artigianali ed agro-alimentari;
- e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art.3-Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento per **prodotto tipico locale** si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola e da quelle ad essa connesse, nonché il prodotto artigianale ivi compreso il settore manifatturiero e delle confezioni, ottenuto e/o realizzato nel territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nelle tradizioni e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo **tipico** è inteso come sinonimo di **tradizionale** attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art.4-Istituzione della De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento è istituita la De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine" per attestare il legame storico e culturale dei prodotti con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della Città Di Valguarnera Caropepe.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale, che danno un significativo valore identitario alla nostra comunità;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale nonché i saperi e i sapori legati alle tradizioni tipiche locali, ma al tempo stesso mezzo per promuovere all'esterno le specificità culturali e storiche del territorio.
3. Le De.C.O. sono di esclusiva proprietà del Comune di Valguarnera Caropepe qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.

Art.5-Istituzione del Registro De.C.O., e relativo logo.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.13 un registro pubblico per i prodotti tipici del territorio del Comune di Valguarnera Caropepe che ottengono la De.C.O.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare la territorialità del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - a) i prodotti a denominazione comunale.
 - b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare il logo De.C.O.
 - c) gli estremi di delibera di giunta comunale che dispone l'iscrizione ed eventuali successive modifiche.
3. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché enti ed associazioni che svolgono attività inerente la produzione e

commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Valguarnera Caropepe.

4. Su proposta della commissione di cui all'art.9 l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità al presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative.

5. Per lo stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese in possesso dei relativi requisiti.

6. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più tipologie di prodotti.

7. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo contenente tutta la documentazione ad esso relativa.

8. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro della De.C.O. , nonché le iniziative di cui all'art.6 viene adottato in apposito logo identificativo a colori così come da allegato al presente regolamento (allegato A) lo stesso sarà affiancato ogni qualvolta da logo del prodotto che otterrà la De.C.O.

Art.6-Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

INSERIRE LINK NELLA PAGINA DEL SITO DEL COMUNE .

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.13 un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari ed artigianali che a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale,sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti,organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - dei prodotti De.C.O.
 - dei prodotti tipici locali insigniti di marchi comunitari (Dop,Igp,Igt, Docg)
 - di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio comunale, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere all'albo è approvato dalla Giunta comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno due anni consecutivi.
5. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può chiedere agli organizzatori,ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
6. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due anni consecutivi,fatta salva comunque nel secondo caso la possibilità di riottenerla nel caso in cui l'iniziativa venga ripresa nuovamente.

Art.7 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali.

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Valguarnera Caropepe, ed essere comunque strettamente legati alla storia,alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che secondo usi e tradizioni siano preparati con ingredienti di provata genuinità e qualità.

3. Le imprese devono preparare le miscele e gli impasti con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate e rispettate tutte le norme relative alla preparazione commercializzazione ed etichettatura nonché le disposizioni in materia di igiene e sicurezza alimentare.
5. I prodotti ortofrutticoli, impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O. gli stessi devono essere conformi alla normativa vigente regionale, nazionale e comunitaria del settore agroalimentare.
6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti O.G.M. ovvero organismi geneticamente modificati.
7. Per i prodotti e le preparazioni gastronomiche il disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta Comunale, specificherà se, in base alla tradizione, uno o più ingredienti, in tutto o in parte, dovranno essere originari del territorio comunale o eventualmente provinciale.

Art. 8- Procedura per l'attribuzione della De.C.O.

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.C.O. possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando le imprese locali sull'opportunità di richiedere la De.C.O. , con le modalità indicate al successivo comma 4.
2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.C.O. , approvando anche il relativo disciplinare di produzione e/o la scheda identificativa.
4. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro DE.CO. , presentano quindi al Comune una richiesta scritta, in carta legale, secondo il fac-simile allegato al presente regolamento (allegato B e C).
5. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fine dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione come meglio specificata all'art. 7, c. 1;
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per il condizionamento, la preparazione e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.
7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa.
8. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art.9- Commissione Comunale per la De.C.O.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dall'Assessore con delega allo Sviluppo Economico, e ne fanno parte:

- n. 2 esperto del settore agro-alimentare;
- n. 2 esperto del settore gastronomico locale;
- n. 2 esperto del settore commerciale;
- il responsabile della struttura comunale di cui all'art. 13 o suo delegato.

*inscrive
se stesso
anche perde
nella proposta
e mette le
con competenza avere
fran.*

2. Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.

3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

4. Funge da segretario un dipendente della struttura comunale di cui all'art. 13.

5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.

6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

7. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

8. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O., e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

9. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative e/o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della Denominazione Comunale di Origine.

10. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.

11. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data); alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto.

12. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

13. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.

14. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.

15. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.Co.

Art.10- Utilizzo della De.C.O., e del relativo logo.

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della denominazione "De.Co." identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. L'uso della denominazione, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, è concessa anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O. anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
3. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici tali da ledere l'immagine del prodotto. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 9.
4. Vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", ecc. .
5. Vietato l'utilizzo, in qualunque forma, della denominazione De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

Art. 11-Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono essere effettuati, oltre che dal personale della polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 9, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.
2. Il controllo sul prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con la denominazione De.C.O. o venduti come tali.
3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione e /o produzione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.C.O.

Art.12-Sanzioni

1. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della Denominazione;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio della denominazione De.C.O. accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O. fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.

3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 13-Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nel Settore al quale sono assegnate le competenze in materia di Attività produttive.
2. Il responsabile della struttura di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui agli articoli precedenti.
3. Il responsabile del procedimento cura la tenuta dei registri di cui agli artt. 5 e 6.

Art. 14 -Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, ricerca, ai fini di tutela delle De.C.O. forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
4. Presso il Comune, viene istituita una raccolta di materiale documentale vario e di testimonianze, sia di rilievo storico che tecnico, inerenti le produzioni tipiche locali, aperta alla libera consultazione del pubblico, anche a fini di studio e di ricerca.
5. Per potenziare l'efficacia dell'azione promozionale, verrà costituito un "paniere ufficiale dei prodotti De.C.O. del Comune di Valguarnera Caropepe", comprendente tutti i prodotti iscritti nell'elenco di cui all'art. 5, favorendone la conoscenza alla collettività.
6. Il Comune, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni, che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture tradizionali.

Art. 15-Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o dei soggetti di cui all'art. 14, c. 3, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) o della indicazione geografica protetta (I.G.P.) o della attestazione di specificità (A.S.), dei prodotti agricoli ed alimentari del territorio.
2. Il Comune promuove altresì l'inserimento dei prodotti De.C.O. nell'elenco dei Prodotti Agro-Alimentari Tradizionali di cui al Decreto Legislativo 173/98.
3. Il Comune sosterrà, inoltre, le richieste per l'attribuzione di ulteriori attestati e riconoscimenti, di rilievo sovra comunale, ai prodotti a denominazione De.C.O., sia nei confronti degli Enti ed organismi competenti, che fornendo assistenza diretta alle imprese.

Art. 16-Istituzione di una sezione speciale della Biblio-mediateca comunale

1. Nell'ambito della biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, di dominio pubblico consultabile anche via web, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di carattere giornalistico, riguardanti la cultura agro-alimentare locale.

Art. 17-Istituzione di un Osservatorio comunale

1. È istituito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio Comunale un Osservatorio che vigila sullo stato di attuazione del presente regolamento.
2. A questo Osservatorio perviene con cadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione secondo le previsioni regolamentari, da parte del Responsabile di cui all'art. 13 comma 2.

Art. 18-Tutele e garanzie


1. Il Comune valorizza, nei modi e nelle forme consentite dalla Legge, i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che è tenuto a tutelare e garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 19-Norme finali

1. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni, non costituiscono un limite se non riferito dalla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre in armonia dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

Allegato A

Logo De.Co:



Le dimensioni del logo possono variare al variare delle dimensioni degli imballaggi e/o confezioni

Allegato A Logo D.E.C.O.



Le dimensioni del logo possono variare in base alla tipologia di confezione.

ALLEGATO B

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Signor Sindaco
del Comune di Valguarnera Caropepe

OGGETTO: segnalazione De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ e residente in _____

Via _____ C.F. _____

nella qualità di _____

segnala

ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

Firma

Valguarnera Caropepe, li.....

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

ALLEGATO C

(fac-simile di domanda da compilare in bollo)

Marea da bollo

Al Signor Sindaco
del Comune di Valguarnera Caropepe

OGGETTO: Richiesta De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

e residente in _____ Via _____ C.F. _____

nella qualità di titolare/leg. rappres. della Ditta _____

avente la qualifica di imprenditore agricolo ; artigiano; commerciante al dettaglio; esercente attività di
attività di somministrazione di alimenti e bevande ; altro _____

con sede in Via _____ P. I.V.A n. _____

premesse:

- che la propria ditta produce il prodotto _____

- che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.Co.,

oppure _____

per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio Valguarnerese, è meritevole di ottenere la
Denominazione Comunale De.Co.

CHIEDE

di essere iscritto nel registro comunale De.Co., per il suddetto prodotto, oppure l'iscrizione nel registro
De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con la possibilità dell'utilizzo del relativo logo

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento
comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto,
approvati dal Comune;

- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono
rispettate tutte le norme vigenti;

- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M);

-di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co.;

Allega i seguenti documenti:

scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: l'area geografica di produzione c/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti, (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.)

altro: * _____

Valguarnera, li _____

Firma

*

Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (fotografie, materiale storico, ecc.)



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia Regionale di Enna)

ALLEGATO N. (2) OGGETTO: OGGETTO: Approvazione regolamento Comunale per la Valorizzazione delle attività agro-alimentari e tradizioni locali. Istituzione della De.C.O. e del registro De.C.O. e relativo logo . -

RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale , 11/08/2015

Il Responsabile del Procedimento
sig.ra Paola Russo

Il Responsabile del Settore
dott. Calogero Centonze



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia Regionale di Enna)

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 82 del 11-9-15, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 16-8-15 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE